

STATUTO DI
“ATR ACIDOSI TUBULARE RENALE ITALIA APS ETS”

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata “Acidosi Tubulare Renale Italia APS” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione” o “ATR ITALIA”), con sede legale in Empoli via Roma, n. 42.

1.2 L'acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La denominazione estesa o quella abbreviata, “ATR ITALIA APS”, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nella Sezione delle Associazioni, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

1.4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Empoli.
2. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. Diversamente, la sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può, con delibera, istituire sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata sino al 31/12/2060 prorogabile ai sensi di legge.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone affette da Acidosi Tubulare Renale ed in particolare:

- diffondendo ed utilizzando le conoscenze acquisite;
- sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali ed internazionali;
- promuovendo ed applicando iniziative legislative a favore dei malati rari, delle loro famiglie e di chi le assiste;
- promuovendo ed organizzando corsi di formazione e di informazione a favore dei malati rari e delle loro famiglie;
- promuovendo lo sviluppo di una cultura di presa in carico, individuale e globale e multidimensionale del paziente;
- promuovendo sostegno in favore di persone in condizioni di fragilità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) **promuove** e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone affette da acidosi tubulare renale e dei loro familiari;
- b) **promuove** e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione di soggetti affetti da acidosi tubulare renale, proponendo alle persone ed alle proprie famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- c) **promuove** e concorre, con le Istituzioni preposte e/o anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali e del personale impegnato;
- d) **forma** persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- e) **promuove**, strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione

idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone affette da acidosi tubulare renale o in condizione di disabilità e delle loro famiglie;

- f) **sviluppa** e attua progetti relativi ad acidosi tubulare renale;
- g) **promuove** organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti acidosi tubulare renale e malattie renali rare;
- h) **favorisce** la partnership con associazioni, nazionali e internazionali, aventi scopi e attività in linea con le proprie finalità.

3. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

4. L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale all'attività di interesse generale qualunque attività connessa e affine a quelle suindicate, ivi incluse le attività "diverse" e le attività di "raccolta fondi" di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 117/2017 e nel rispetto di quanto prescritto dai medesimi articoli.

5. Potrà provvedere ad organizzare convegni/webinar ed ogni altra iniziativa utile a perseguimento degli scopi dell'Associazione.

6. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, dell'acidosi tubulare renale, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone affette da acidosi tubulare renale, e malattie rare renali, persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, con varie forme di disabilità, anche intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, sponsorizzazioni, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus

fino al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 30 del presente statuto.

ART.6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TIPOLOGIE DI SOCI ED ADERENTI

ART. 7) SOCI ED ADERENTIE LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono essere Associato le persone fisiche, che presentino domanda di adesione che abbiano interesse verso gli scopi dell'Associazione, che siano affetti da acidosi tubulare renale o che siano familiari di persone affette o che versino in condizioni di fragilità nonché altre APS o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. Possono essere Associati anche i soggetti aventi i requisiti di cui allo statuto ovvero
 - a) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affiliati di persone con acidosi tubulare renale o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. La qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
 - b) altre persone diverse da quelle di cui alla lettera a) che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
4. Possono aderire all'Associazione anche quelle Personalità, Società o Enti, che a giudizio

insindacabile del Consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione e che verranno identificati come "Benemeriti". La qualifica di "Benemeriti" è a vita (salvo recesso dell'interessato);

5. Possono assumere la qualifica di Associati, Professionisti che abbiano conseguito una formazione specifica in acidosi tubulare renale e malattie renali rare con riferimento alla presa in carico globale di pazienti e famiglie.

6. Può aderire all'Associazione la categoria "Amici e Sostenitori": le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'Associazione, anche qualora siano discontinue nel tempo.

Le domande di iscrizione ad ATR ITALIA andranno indirizzate al Consiglio Direttivo che con delibera, e giudizio insindacabile non motivato, si esprime circa l'accettazione della domanda di adesione.

Sarà costituito il registro degli Associati dell'associazione.

Per il mantenimento dell'iscrizione, in qualità di Associati, all'Associazione è necessario il pagamento della quota associativa annuale.

Gli Associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgono di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli Associati, secondo le modalità del successivo articolo 10, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

8. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi.

Gli aspiranti associati dovranno, altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione.

9. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

10. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso che, contestualmente è iscritto nel libro Associati,

11. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come Associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

12. Entro 30 giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come Associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli Associati.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

1. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, che può essere differenziata a seconda delle categorie di Associati di cui all'art. 7 che precede, fissata dal Consiglio Direttivo da versarsi con le modalità da esso stabilite.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Il diritto di esaminare i libri sociali è esercitabile, previa richiesta scritta motivata, al Consiglio Direttivo, con indicazione delle finalità della consultazione. Il Consiglio Direttivo risponde entro 30 giorni dalla richiesta e può limitare o negare l'accesso, nei casi previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore, nonché quando la richiesta sia manifestamente irragionevole, lesiva della riservatezza o contraria agli scopi statuari. In caso di rigetto, il Consiglio deve fornire una risposta scritta motivata entro 30 giorni dalla richiesta e l'associato potrà rivolgersi all'organo di controllo, se nominato, o all'assemblea degli associati che delibererà in merito.

Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel Regolamento Interno.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. Il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo, ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, è esercitabile dagli Associati che siano iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, mentre il diritto a candidarsi alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento di celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 1 anno. .

9. I "Benemeriti" e gli "Amici e Sostenitori" non hanno diritto di voto in assemblea.

10. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi, in conformità alle norme statutarie.

11. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Lo status di Associato si perde per decesso dell'Associato, per decadenza, esclusione o per dimissioni/recesso dell'Associato.
2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo di metà più uno dei consiglieri in carica, per i seguenti motivi:
 - a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
 - b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per grave inadempienza degli obblighi assunti ai sensi all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di grave violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, oltre che per gravi e comprovati motivi.
3. L'esclusione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giustificato motivo, dopo aver contestato all'Associato le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che l'Associato potrà far pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Ogni Associato ha diritto di recedere/dimettersi in qualunque momento dall'associazione, a mezzo PEC e/o raccomandata indirizzata all'Associazione.
5. In tutti i casi di perdita della qualifica di Associato, di cui al punto 1) del presente articolo, la quota pagata non verrà restituita.

ART. 10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, Associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa

tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione
- d. il Collegio dei Probiviri
- e. l'Organo di controllo (se nominato o nel caso di superamento dei limiti di legge)
- f. l'Organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- g. il Comitato Tecnico Scientifico

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, tranne i Benemeriti e gli Amici e Sostenitori, i quali non potranno ricoprire cariche all'interno dell'associazione, con l'eccezione della carica di Sindaco e Revisore Legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che potranno svolgersi, a scrutinio segreto.

Art. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;
 - b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;
 - d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - f. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
 - g. eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
 - h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
 - k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
 - b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa ed iscritti all'Associazione da almeno tre mesi giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale o su piattaforma online, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:
 - a. per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
 - b. entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.
3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno il 25% degli Associati aventi diritto di voto.
4. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail con conferma scritta di ricezione e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web e/o pagine social-web dell'Associazione/ affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative

ART. 15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti aventi diritto di voto.
5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa

assemblea.

6. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre Associati.
8. Ciascun Associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.
11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
12. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a. che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente. E' eletto dall'Assemblea ogni 5 (cinque) ed è rieleggibile. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere costituita da membri in possesso di requisiti inerenti allo scopo sociale.
2. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
3. In caso di dimissioni di un componente, per sostituire lo stesso viene cooptato il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica, la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di Associato.
4. Fino all'approvazione del primo rendiconto economico e finanziario il Consiglio Direttivo è

composto dai soli soci fondatori.

5. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
6. Non può essere eletto come consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. In caso di dimissioni di un componente, per sostituire lo stesso viene cooptato il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica, la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di Associato.
8. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (PEC, telegramma, posta elettronica, con conferma scritta di ricezione da parte del destinatario), da inviarsi ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il Segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

8. Nel caso di esistenza dell'Organo di Controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente dell'Organo di Controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con

voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le condizioni, di cui all'articolo 15 punto 12 inerenti le modalità di svolgimento delle assemblee.

Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b. delibera sulle richieste di ammissione come Associato;
- c. delibera sull'esclusione dell'Associato;
- d. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- e. propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli Associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- f. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- g. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti temporali e di spesa;
- h. può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- i. propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli Associati con idonei mezzi;
- j. in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k. delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia;

- l. può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- m. nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- n. nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- o. nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- p. redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- q. può stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, determinandone, con delibera, le modalità di attuazione

2. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (libro Associati e volontari, libro adunanze e deliberazioni assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, libro di eventuali altri organi sociali).

3. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 19) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
 - c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
 - d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
 - e) presiede l'Assemblea;
 - f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - g) può stipulare convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147, in qualità di Legale Rappresentante, previa delibera del Consiglio

Direttivo;

h) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

i) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

j) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

k) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio stesso o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Associati.

2. Qualsiasi Associato maggiorenne, con una anzianità di associazione di almeno 5 anni consecutivi e, per il periodo antecedente, che abbia una formazione in ambito giuridico/scientifico-psicologico o esperienza lavorativa decennale nei settori indicati, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse; sia in regola con tutti gli articoli statutari.

3. Il Collegio dei Probiviri, in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra

loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Almeno uno dei tre membri potrà essere, in ogni caso, un membro esterno.

4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e organi sociali ovvero tra Associati e terzi, ivi comprese le impugnazioni di cui all'art. 15 del presente Statuto, escluse quelle che, per legge o per statuto, competono ad altre entità giudicanti.

5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio.

6. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Sulla base di accordo unanime di tutti i componenti effettivi le riunioni in presenza potranno essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza tramite posta elettronica ordinaria o altri sistemi informatici o telematici.

8. In caso di rinuncia, di astensione per incompatibilità, di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico per un periodo superiore a 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento disciplinare, così come nel caso di istanza di ricusazione accolta preliminarmente dal Collegio, ove non si raggiungesse il quorum deliberativo, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti senza interruzione del procedimento e fino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare.

9. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Associati.

10. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione; esamina e giudica secondo equità, e senza formalità di procedura, trasmettendo, quindi, il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

11. Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere all'Arbitrato, secondo le norme del presente Statuto.

ART. 21) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o nei casi ritenuti dall'Assemblea, l'Assemblea stessa elegge, un Organo di Controllo anche monocratico.

L'organo, se collegiale, si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nell'Organo di Controllo viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente a codesta Associazione.

4. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad ATR ITALIA.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo, accerta, altresì, la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di Controllo in presenza dei requisiti soggettivi esercita la revisione legale dei conti; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

8. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti dell'Organo di Controllo di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei Revisori Legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

ART. 23) COMITATO TECNICOSCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 8 membri, individuati tra le figure rappresentative del mondo dello studio dell'acidosi tubulare renale e/o delle malattie rare renali.

2. Predispone e sottopone al Consiglio Direttivo i piani/progetti riguardanti l'attività scientifica e culturale della associazione, redige i programmi di studio e di ricerca, formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, in ordine all'attività scientifica dell'associazione stessa. Inoltre, esso può costituire gruppi di studio, formati da esperti qualificati negli ambiti di cui all'oggetto sociale. Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha la sua stessa durata.

E' presieduto da un Presidente, all'uopo nominato dal Comitato tra i suoi membri, qualora lo stesso non sia nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce una volta all'anno o ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 24) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento, accreditamento, coprogettazione, ecc. e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse comprese le sponsorizzazioni;
 - ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di Controllo, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 26) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:
 - a) Il libro degli Associati e volontari;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.
3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore Unico previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati secondo quanto previsto all'art. 15.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4

3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.
4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro ente del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28) CLAUSOLA ARBITRALE

1. Avverso il Giudizio del Collegio Proviviri sarà possibile ricorrere all'arbitrato. Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra l'associazione e uno o più dei suoi Associati o tra Associati nei confronti gli uni degli altri e dei terzi, ivi compresa l'esclusione dell'Associato e la validità delle delibere assembleari, ad eccezione, comunque, di quelle non compromettibili in arbitrato, sarà risolta mediante arbitrato ad hoc, rituale e di diritto, da devolversi alla cognizione di un Arbitro Unico.
2. L'Arbitro sarà nominato in conformità al Regolamento Arbitrale Rituale Accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (www.CorteArbitraleEuropea.org) nel termine di 10 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, formulata in tal senso dalla parte interessata.
3. L'Arbitro deciderà in base a detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di

conoscere ed accettare.

4) La sede dell'Arbitrato è stabilita in Empoli e il relativo procedimento si svolgerà secondo le disposizioni previste in materia di arbitrato rituale dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La lingua del procedimento sarà quella italiana ed il diritto sostanziale applicabile sarà quello italiano.

5) Quanto alle controversie non arbitrabili, viene convenuta la competenza territoriale esclusiva del Foro di Empoli, eccetto ove essa non sia derogabile.

ART. 29) NORME DI RINVIO

1) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Ulderico Con
Pier DLP
Luigi Di
Longobardi

Indito Morici
Jessee Perna

Ripari Romani

